



COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

***“ VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI
STRADA”***

**REGOLAMENTO PER L'ARTE DI STRADA NEL COMUNE DI
CISTERNINO**

Legge Regionale n.14 del 25.08.2003

Allegato alla Deliberazione di C.C. n. 44 del 20. 10. 2004

“VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE IN STRADA”

REGOLAMENTO PER L'ARTE DI STRADA NEL COMUNE DI CISTERNINO (BR)

Legge Regionale n. 14 del 25. 08. 2003

ART. 1

Il Comune di Cisternino valorizza e riconosce le espressioni artistiche in strada quale fenomeno culturale e ne valorizza le forme espressive.

Per Arte di strada s'intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, su suolo pubblico.

ART. 2

L'Arte di strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente regolamento.

ART. 3

Gli spazi idonei previsti per le esibizioni, comunque non in concomitanza con altre manifestazioni ivi programmate, sono:

- 1 - Centro Storico
- 2 - Corso Umberto I°
- 3 - Piazza Mazzini
- 4 - Piazza Garibaldi
- 5 - Largo S. Quirico
- 6 - Largo Madonnina
- 7 - Piazza Lagravinese
- 8 - Piazze delle varie contrade (Caranna – Casalini- Marinelli- Sisto- Figazzano)

ART. 4

Le aree di cui ai punti 2) 4) 5) e 6) (strade interessate a circolazione veicoli) si potranno utilizzare solo facendone richiesta, almeno 5 giorni prima al Comando Polizia Municipale, dove gli artisti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, per il rilascio del relativo nulla osta per l'eventuale disciplina della circolazione stradale e pedonale..

Le stesse aree sopracitate nel presente articolo potranno comunque essere utilizzate nei periodi in cui sono utilizzate a zona pedonale.

ART. 5

Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:

- a) della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;
- b) della normale circolazione stradale e pedonale;
- c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo di esibizione;

d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture e arredi.

Gli orari in cui è previsto esibirsi sono:

a) dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 22,00 nel periodo invernale;

b) dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 24,00 nel periodo estivo.

In ogni caso gli artisti con le loro esibizioni non dovranno costituire ostacolo alla circolazione e dei veicoli e/o dei pedoni.

L'Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'Arte di Strada anche negli spazi suddetti. E' vietata qualsiasi manifestazione durante lo svolgimento di cerimonie religiose e civili.

ART. 6

L'artista di strada che, per peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione definita a "cerchio" del pubblico, potrà esibirsi per non più di 45 minuti per ciascuna rappresentazione; successivamente potrà esibirsi nuovamente anche in altro luogo.

ART. 7

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non è soggetto alle norme in vigore sull'occupazione del suolo pubblico e del commercio ambulante, non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui all'art. 5 e agli orari previsti nell'art. 4. In ogni caso non dovranno essere ostacolate altre attività, compreso l'accesso agli esercizi commerciali limitrofi e la libera circolazione pedonale e automobilistica.

ART. 8

E' vietato esercitare il commercio ambulante (tranne nei casi previsti dall'art. 61, comma 12, lettera f, D.M. 4 Agosto 1988 n. 375; è consentita la vendita di prodotti di ingegno relativi all'espressione artistica). E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità.

ART. 9

Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse, naturalmente consentendo l'occupazione con quanto strettamente necessario allo spettacolo.

ART. 10

Non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore troppo forti. E' ammesso l'uso di piccoli impianti di amplificazione purchè le emissioni sonore non risultino eccessive in relazione alle caratteristiche dello spazio. In ogni caso non si possono superare i limiti di legge.

ART. 11

L'Artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, di danni a persone o di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.

ART. 12

L'Artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, tickets o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera. E' consentito esclusivamente, alla fine dell'esibizione, il passaggio "a cappello" (tipico dell'artista di strada) che determina la possibilità di ottenere libere offerte.

ART. 13

Il Comune è tenuto, quando organizza iniziative con artisti di strada, a garantire spazi liberi riservati agli artisti di strada che non partecipano a tali iniziative.

ART. 14

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone, animali o cose derivanti da comportamenti dell'artista in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.